



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

composta dai magistrati:

Dott.ssa Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott. Luigi GILI	Consigliere
Dott. Massimo VALERO	Consigliere
Dott. Cristiano BALDI	Primo Referendario
Dott.ssa Alessandra CUCUZZA	Referendario relatore

Nell'adunanza del 28 novembre 2017

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;


Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Viste le delibera della Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR che hanno approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni



sul rendiconto dell'esercizio 2015 e sul preventivo degli esercizi 2016-2018;

Viste le relazioni sul rendiconto relativo all'esercizio 2016 e sul bilancio preventivo 2016 - 2018, redatte dall'Organo di revisione del Comune di **Bra (CN)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

Viste le deduzioni trasmesse dall'ente locale;

Udito il relatore, Dottoressa Alessandra Cucuzza;

FATTO

1. In seguito all'esame della relazione redatta, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'organo di revisione dei conti del Comune di Bra (CN) in riferimento al Rendiconto 2015 ed al Bilancio di previsione 2016-2018, il Magistrato Istruttore avviava un'indagine sulla gestione dell'ente locale; in particolare, nell'ambito dell'istruttoria svolta relativamente al Rendiconto 2015, chiedeva di fornire delucidazioni in merito alle seguenti criticità.

a. Si rileva un ampio e costante ricorso ad anticipazioni di tesoreria, sempre interamente restituite, come meglio evidenziato nella tabella di seguito riportata:

Esercizio	2013	2014	2015
Importo	2.650.115,67	4.948.745,39	6.048.031,27
Giorni di utilizzo	86	140	189

Inoltre, anche dai dati estrapolati dal Sistema SIOPE, è emerso un ulteriore incremento dell'importo utilizzato per l'esercizio 2016 pari ad euro 9.841.016,46. Tale circostanza, già evidenziata in sede di istruttoria relativa al rendiconto 2014, è sintomatica di persistenti squilibri nella gestione della liquidità, che costituisce importante elemento di criticità nell'ambito di una sana gestione finanziaria, foriera di possibili gravi conseguenze. Si sono pertanto richiesti chiarimenti in merito.

b. La ricognizione annuale dei residui al 31.12.2015, condotta alla luce del principio di contabilità finanziaria, ha consentito di individuare per le seguenti voci di entrata e di spesa gli importi indicati:



- crediti insussistenti euro 167.487,87;
- crediti da reimputare ad altro esercizio euro 719.371,15.
- debiti insussistenti o prescritti euro 94.516,92;
- debiti da reimputare ad altro esercizio euro 3.069.451,28.

Si è chiesto, pertanto, di specificarne le singole voci. Successivamente, con particolare riferimento alla voce relativa ai debiti da reimputare ad altro esercizio per euro 3.069.451,28 è stata effettuata una integrazione alla precedente richiesta istruttoria invitando l'Ente a fornire ulteriori chiarimenti specificando la natura dei debiti, l'anno di provenienza, gli importi, il motivo per il quale sono stati reimputati e l'esercizio finanziario sul quale sono stati imputati.

c. Si è richiesto all'Ente la corretta compilazione della tabella relativa alla composizione dei residui al 31/12/2015 a seguito del riaccertamento ordinario.

d. Si è chiesto all'Ente di esplicitare la natura della voce di entrata denominata "Altri servizi conto terzi" per euro 3.237.653,25 indicata nella tabella relativa ai servizi conto terzi e partite di giro.

2. Con riferimento al bilancio preventivo 2016-2018 si chiedeva all'Ente di fornire delucidazioni in merito alle seguenti criticità.

a. L'Ente nell'ambito delle attività propedeutiche all'applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale, di cui all'allegato n. 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011, non ha provveduto alla riclassificazione, secondo il piano dei conti, delle voci dell'inventario e dello stato patrimoniale, chiusi al 31 dicembre 2015 nel rispetto del D.P.R. n. 194/1996.

b. Il Documento unico di programmazione non contiene il Piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi 594 e 599 della Legge n. 244/2007.

c. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2016 non contiene l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione e l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate.

d. L'Ente non ha predisposto e approvato in Giunta i due distinti elenchi riguardanti: gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese; gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (criterio irrilevanza e impossibilità).



3. Nell'ambito dell'istruttoria il Comune, con proprie risposte a firma del Sindaco, del Revisore dei conti e del Responsabile del Servizio Finanziario, in data 22/09/2017 e 10/10/2017, ha riferito, con riferimento all'anticipazione di tesoreria, che il ricorso a tale strumento è principalmente causato dal ritardo con cui pervengono i contributi regionali; inoltre ha aggiunto la questione delle morosità sui tributi e servizi sociali, aumentate e connesse alla fiscalizzazione dei trasferimenti erariali che l'Amministrazione sta cercando di affrontare con i mezzi più idonei per una sensibile diminuzione. Infine l'Ente fa presente che negli ultimi anni i trasferimenti erariali si sono ridotti di oltre 5 milioni di euro e che tale importo è stato sostituito dalla fiscalità locale che porta liquidità soprattutto nei mesi di luglio e dicembre, pertanto il Comune per i primi sei mesi dell'anno si trova in una situazione di liquidità carente che viene ripristinata in coincidenza delle scadenze dei tributi.

Inoltre si evidenzia che, relativamente alle altre criticità segnalate, esaminate le deduzioni e la documentazione fornita dall'Ente, la Sezione si riserva di verificare l'eventuale permanere delle criticità oggetto di rilievo in occasione dell'esame del rendiconto del successivo esercizio finanziario. Infine, con riferimento al bilancio di previsione 2016-2018, le risposte pervenute si intendono esaustive.

4. A seguito dell'esame effettuato sulla documentazione pervenuta, il Magistrato istruttore riteneva sussistessero i presupposti per l'effettuazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, pertanto, chiedeva al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza per l'esame collegiale della questione.

DIRITTO

1.- La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti". Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e

de



regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità contabili, soprattutto se



accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

2.- In particolare, l'esame delle relazioni redatte ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dal Revisore dei conti del Comune di Bra (CN), in ordine alle risultanze del Rendiconto 2015 e del Bilancio 2016-2018, alla luce dell'attività istruttoria svolta come ricostruita in punto di fatto, consente a questa Sezione di rilevare che le criticità evidenziate non siano tali da dar luogo ad una pronuncia specifica su gravi irregolarità.

Conclusivamente, la Sezione prende atto di quanto comunicato dall'ente nella memoria istruttoria inoltrata alla Sezione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, in base alle risultanze istruttorie, ritiene che, allo stato, non emergano criticità tali da determinare l'adozione di una pronuncia specifica e, ferma restando la riserva di ulteriori approfondimenti e controlli in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni sui successivi esercizi, delibera di chiudere, allo stato degli atti, l'istruttoria relativa al Comune di Bra richiamando al contempo l'ente a prestare, nella propria attività gestionale, particolare attenzione all'equilibrio nella gestione della liquidità, limitando il ricorso all'anticipazione di tesoreria, che dovrebbe costituire una misura a carattere eccezionale per fronteggiare momentanee carenze di liquidità.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale per le valutazioni e determinazioni di competenza;


che la stessa deliberazione sia trasmessa all'Organo di revisione dell'ente.



Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2017.

Il Relatore

Dott.ssa Alessandra Cucuzza



Il Presidente

Dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositata in Segreteria il 1 DIC. 2017

Il Direttore della Segreteria

dott. Federico Sola

